

**Sentenza n. 25755 del 16 febbraio 2007 - depositata il 4 luglio 2007**

*(Sezione Prima Penale, Presidente G. Fabbri, Relatore A. Cavallo)*

**PROVE – SEQUESTRO PROBATORIO – RIVELAZIONI DI SEGRETI INERENTI IL  
PROCEDIMENTO PENALE – SEQUESTRO DI PERSONAL COMPUTER DI  
GIORNALISTA – CLONAZIONE - AMMISSIBILITA' - LIMITI**

La diffusione telematica di atti processuali costituisce condizione sufficiente per determinare un'esplorazione della memoria del "personal computer" di un giornalista allo scopo di individuare l'autore del reato di cui all'art. 379 bis c.p., ma tale attività investigativa deve essere condotta in modo da non compromettere il diritto del giornalista alla riservatezza della corrispondenza e delle proprie fonti. Ne consegue che, una volta opposto dal giornalista il segreto professionale ai sensi dell'art. 200 c.p.p., si può procedere a sequestro probatorio della memoria del "computer", solo una volta ritenuta l'infondatezza del rilievo e la necessità dell'acquisizione per l'indagine (Fattispecie in cui il sequestro probatorio era stato annullato in quanto le indagini di P.G. avevano già appurato che gli atti processuali erano pervenuti al giornalista da altro giornalista e non da un pubblico ufficiale, per cui il sequestro e la clonazione della memoria effettuato a scopo esplorativo era stato effettuato in violazione delle regole di pertinenzialità del bene al reato e di grave compromissione del diritto alla riservatezza del giornalista).